



la lucente spa®

Politica di Whistleblowing

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 08.11.2023

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. CONTESTO NORMATIVO	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO	4
4. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	4
5. CANALI DI TRASMISSIONE E TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI	5
6. TUTELA DEL SEGNALANTE.....	9
7. ESAME RACCOLTA CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	10
8. PUBBLICITÀ.....	11

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La Lucente ha stabilito, documentato ed attuato il proprio sistema di gestione integrato in conformità agli standard applicabili ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001.

Inoltre, La Lucente ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs n.231/2001, nonché un Codice Etico aziendale.

La presente procedura disciplina il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità, violazioni del Modello Organizzativo 231 e delle procedure ad esso correlate, del Codice Etico, della Politica Anticorruzione o di Regolamenti aziendali, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima, nel rispetto degli standard su elencati.

2. CONTESTO NORMATIVO

Il 30 novembre 2017 è entrato in vigore il decreto n. 179 per la tutela di autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico che privato.

La direttiva europea 2019/1937 del Parlamento Europeo, recepita dal legislatore interno in data 9 dicembre 2022, si è espressa in favore della protezione delle persone che segnalino violazione del diritto dell'unione.

La norma ISO 37001 al punto 8.9 definisce che siano attuate procedure affinché le persone possano segnalare in buona fede ed in via confidenziale violazioni o carenze del sistema di gestione della corruzione.

La Società, visto l'art. 6, commi 2-bis, del Decreto, introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», ha pertanto inteso predisporre regole interne e strumenti di tutela nei confronti di quanti, in buona fede, effettuano segnalazioni di tal specie all'Organismo di Vigilanza.

La pronta segnalazione di comportamenti illeciti può consentire, infatti, alla Società di intervenire tempestivamente al fine di evitare conseguenze ulteriori, nonché di rinforzare, se del caso, i propri presidi di controllo interno.

Successivamente, la Società ha preso atto dell'entrata in vigore del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che attua la sopra citata direttiva europea 2019/1937, apportando rilevanti modifiche e novità in materia.

La Lucente S.p.A. ha quindi provveduto ad adeguarsi alla più recente normativa, tenendo conto anche delle linee guida emanate da ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Possono segnalare informazioni rilevanti ai sensi del successivo paragrafo (vd. infra) le persone appartenenti al contesto lavorativo di La Lucente S.p.A. e che rientrino nelle seguenti categorie:

- ✓ lavoratori subordinati;
- ✓ lavoratori autonomi;
- ✓ collaboratori a vario titolo;
- ✓ liberi professionisti e consulenti;
- ✓ volontari e tirocinanti, anche se non retribuiti;
- ✓ persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- ✓ titolari di quote della La Lucente S.p.A.

La possibilità di segnalare e di avvalersi delle misure di protezione richiamate dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, è prevista anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico con il segnalante non è ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con il segnalante.

4. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Attraverso i canali di segnalazione interna messi a disposizione dalla Società (sui quali vd. diff. Infra) è possibile comunicare, con garanzia di riservatezza, informazioni riguardanti:

- ✓ condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, c.d. "reati presupposto" (artt. 24 e ss.);
- ✓ violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da La Lucente S.p.A. ai sensi del D.lgs. 231/2001, anche se non aventi immediata rilevanza penale;
- ✓ violazioni del Codice Etico e delle Procedure Operative adottati da La Lucente S.p.A., anche se non aventi immediata rilevanza penale.

In particolare, è possibile segnalare informazioni apprese durante lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, ovvero durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

Il contenuto della segnalazione deve essere chiaro, preciso e circostanziato. In ogni caso, le misure di protezione previste per il segnalante si applicano anche in caso di infondatezza della segnalazione, se al momento della segnalazione la persona aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della procedura (vd. sopra).

5. CANALI DI TRASMISSIONE E TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere presentate con diverse modalità:

- a. lettera con dicitura riservata/personale indirizzata all' OdV de La Lucente Via dei Gerani 6 – 70026 Modugno,
- b. canale on-line sul sito internet de La Lucente S.p.A.,
- c. oralmente, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con l'OdV.

5.1. Segnalazioni tramite canale on-line

Nel caso di segnalazione tramite canale on-line, il segnalante ottiene un codice identificativo univoco, che garantisce la riservatezza della sua identità, da utilizzare per essere informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata e sull'esito dell'eventuale istruttoria.

È onere del segnalante conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

Il segnalante ha diritto all'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione della stessa da parte dell'OdV (art. 9, par. 1, lett. b) Dir. 2019/1937/UE).

Qualora il segnalante abbia indicato le proprie generalità e il proprio indirizzo e-mail all'atto della trasmissione della segnalazione, riceverà tale notifica sulla casella di posta elettronica indicata entro 7 giorni dalla ricezione della stessa da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di segnalazione anonima, in cui le generalità del segnalante non sono note, sarà in ogni caso possibile per quest'ultimo visualizzare lo step del processo relativo alla presa in carico della segnalazione da parte dell'OdV entro 7 giorni dal ricevimento, accedendo al sistema con il proprio codice identificativo univoco.

I tempi previsti per la conclusione del procedimento, sono di 3 mesi dal ricevimento della segnalazione.

5.2. Segnalazioni tramite posta cartacea

Il segnalante che intenda avvalersi della posta raccomandata per inviare all'Organismo di Vigilanza la propria segnalazione su supporto cartaceo è chiamato a farlo aderendo alle specifiche cautele e alle istruzioni operative di seguito riportate:

1. in una prima busta indicare i propri dati identificativi e quelli di eventuali parenti, amici colleghi o "facilitatori" che – in quanto appartenenti al medesimo contesto lavorativo – potrebbero subire ritorsioni a causa della segnalazione, unitamente a una copia del documento di riconoscimento della persona segnalante;

2. in una seconda e separata busta illustrare in modo chiaro e circostanziato le informazioni e gli elementi oggetto di segnalazione, senza indicare alcun dato identificativo proprio o di persone diverse da quella o quelle alle quali sono attribuite le condotte illecite/irregolari;
3. chiudere entrambe le buste e inserirle in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura "riservata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 della La Lucente S.p.A.";
4. trasmettere la terza busta, contenente le prime due, utilizzando il servizio posta raccomandata con "ricevuta di avvenuta consegna". Dalla ricezione del riscontro di avvenuta consegna, decorrono i tre mesi di tempo entro i quali l'Organismo di Vigilanza dovrà dare adeguato seguito alla segnalazione.

N.B.: avere cura di indicare nella prima busta i dati di contatto sui quali il segnalante desidera ricevere aggiornamenti sull'andamento e lo stato della segnalazione. In assenza, potrebbe non essere possibile per l'Organismo di Vigilanza restituire tali riscontri.

5.3. Segnalazioni orali

In alternativa alle modalità su indicate, l'interessato può effettuare una segnalazione interna anche in forma orale, domandando la fissazione di un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza offrirà la sua disponibilità a svolgere l'incontro entro un termine ragionevole di tempo dalla richiesta. Le modalità e i tempi dell'incontro saranno definiti in coerenza con l'obiettivo di tutelare la riservatezza circa l'identità del segnalante, ad es. fissando il luogo dell'incontro al di fuori dei locali aziendali o comunque "da remoto". Tali incontri saranno documentati mediante chiara e completa verbalizzazione a cura dell'Organismo di Vigilanza. Per ragioni di sicurezza e tutela della riservatezza sarà vietato, in questi casi, ricorrere a sistemi di video e/o fono registrazione, salvo che gli strumenti impiegati non garantiscano i più elevati standard di sicurezza informatica e conformità al Reg. UE 2016/679.

5.4. Canali di segnalazione esterna

Ai sensi dell'art. 7, D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC"), attiva un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le "segnalazioni esterne" sono pertanto quelle che l'interessato può rivolgere direttamente nei confronti di ANAC. In particolare, la segnalazione può essere presentata in forma scritta utilizzando l'apposita piattaforma informatica reperibile sul sito internet istituzionale dell'Autorità.

Alla data in cui si redige la presente procedura, la piattaforma è accessibile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

In alternativa l'interessato può effettuare la segnalazione esterna anche in forma orale:

1. avvalendosi delle linee telefoniche dedicate;
2. utilizzando i sistemi di messaggistica vocale appositamente predisposti;
3. domandando la fissazione di un incontro diretto con i funzionari di ANAC.

5.4.1. Condizioni per poter effettuare la segnalazione esterna ad ANAC

I suddetti canali di segnalazione esterna possono essere utilizzati esclusivamente in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna predisposto dalla Società non è attivo oppure, anche se attivo, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4, D.lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi della presente procedura, ma la stessa non ha avuto seguito (i.e. non è stato ricevuto alcun riscontro entro i termini previsti);
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, laddove decidesse di effettuare una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, laddove decidesse di effettuare una segnalazione interna, da ciò conseguirebbe per lei un rischio di ritorsioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I canali di segnalazione esterna possono essere utilizzati esclusivamente per comunicare ad ANAC informazioni relative a:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

N.B.: non è prevista, pertanto, la possibilità di segnalare direttamente ad ANAC comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero violazioni del Modello organizzativo adottato ai sensi del medesimo D.lgs. cit.

5.5. Divulgazione pubblica

Con il termine “divulgazione pubblica” si vuole intendere, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il comportamento di chi rende pubbliche informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo precedente tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ai sensi dell’art. 15, D.lgs. 24/2023, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica può avvalersi di tutte le misure di protezione comunemente previste per chi si avvalga di un canale di segnalazione interno od esterno. Tuttavia, affinché gli siano estese tali tutele, la divulgazione pubblica deve avvenire alle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna nei casi previsti (condizioni) dal paragrafo precedente, senza tuttavia ottenere un riscontro dagli uffici preposti entro il termine di tre mesi e sette giorni dalla trasmissione della segnalazione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

La possibilità di ricorrere alla divulgazione pubblica avvalendosi delle tutele e delle misure di protezione previste è ammessa esclusivamente con riferimento alla diffusione di informazioni relative a:

- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori sopra indicati.

N.B.: non è prevista, pertanto, la possibilità di divulgare – avvalendosi delle misure di protezione e delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023 – comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero violazioni del Modello organizzativo adottato ai sensi del medesimo D.lgs. cit.

6. TUTELA DEL SEGNALANTE

Il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, prevede specifiche misure di protezione a favore delle persone segnalanti (c.d. "whistleblower"), nonché a tutela dei seguenti ulteriori soggetti:

- i c.d. "facilitatori", ossia le persone fisiche che abbiano assistito una persona segnalante nel processo di segnalazione, operando all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavori, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

La Lucente S.p.A. riconosce e fa proprie le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023, comminando sanzioni nei confronti di chiunque le violi ponendo in essere atti discriminatori o ritorsivi nei confronti dei segnalanti. In particolare, si ricorda che il D.lgs. cit. prevede il divieto assoluto di ritorsioni, quali a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

6.1. Garanzia di riservatezza

È sempre garantita la riservatezza sull'identità del segnalante. In nessun caso, pertanto, l'identità del segnalante sarà divulgata o rivelata a terzi senza il suo preventivo, espresso e formale consenso¹.

Durante le attività di indagine sulla segnalazione è, inoltre, garantita la riservatezza sull'identità della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, sul contenuto della stessa e sulla relativa documentazione a supporto, nonché sul fatto stesso della segnalazione.

La riservatezza sull'identità della persona coinvolta e della persona menzionata, sul contenuto e sul fatto della segnalazione, nonché sulla documentazione inerente, può essere derogata – in tutto o in parte – in caso di accertata fondatezza della segnalazione (in termini di ragionevolezza), anche al fine di consentire l'attivazione degli opportuni e ulteriori accertamenti nell'ambito degli eventuali procedimenti disciplinari, giuslavoristici, civili, penali o amministrativi.

7. ESAME RACCOLTA CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono di competenza dell' Organismo di Vigilanza, il quale vi provvede nel rispetto dei principi di equità, imparzialità e riservatezza ed effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante – se conosciuto – e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

L'OdV esamina le segnalazioni ricevute effettuando una istruttoria preliminare al fine di verificare l'esistenza di dati ed informazioni utili a circostanziarne l'accaduto.

Qualora dall'analisi preliminare non emergano elementi sufficientemente circostanziati o risulti infondato il richiamo dei fatti, la segnalazione viene archiviata.

Laddove emergano elementi utili e sufficienti perché la segnalazione venga ritenuta fondata verrà avviata la successiva fase di approfondimento.

Al termine degli approfondimenti l'OdV informa l'organo amministrativo di quanto emerso, proponendo, nel caso in cui ricorrano le condizioni, le opportune azioni disciplinari.

Ogni informazione, segnalazione o report previsti dal sistema sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

¹ Nei casi in cui l'eventuale procedimento disciplinare a carico della persona coinvolta dalla segnalazione sia fondato interamente o in maniera prevalente sulla segnalazione, il mancato consenso del segnalante a rivelare la propria identità determinerà l'impossibilità a procedere nella contestazione.

L'OdV definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.

I dati e le informazioni conservate nel database possono essere messi a disposizione dall'OdV agli Organi competenti.

L'OdV conserva i dati e i documenti relativi ad ogni segnalazione per 36 mesi dal ricevimento, fatte salve esigenze di carattere giudiziario che giustifichino un tempo di retention superiore. I dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR.

8. PUBBLICITÀ

La diffusione della presente procedura è assicurata dal Compliance Manager, che ne cura l'informazione verso i primi livelli dell'organizzazione, i quali a loro volta sono tenuti ad informare i propri riporti.

In particolare, la presente procedura:

- a) è pubblicata in una sezione dedicata del sito internet aziendale, la stessa dalla quale è possibile accedere al canale informatico (piattaforma) di segnalazione (<https://digitalroom.bdo.it/lalucente/home.aspx>);
- b) è affisa in formato cartaceo presso i locali aziendali frequentati dai lavoratori, nonché dai rappresentanti di fornitori e clienti, dai consulenti, ecc.
- c) è oggetto di periodiche sessioni formative, volte a illustrarne il funzionamento (anche con l'ausilio di esemplificazioni e dello studio di casi pratici).